

D.A. n. 41/GAB del 3 agosto 2023

Proroga quinquennale della concessione di vettoriamento del gas naturale denominato "All. Comune di Bronte"

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento;*
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D. Lgs. 6 settembre 2011 e ss.mm.ii., in materia di antimafia;
- VISTA** la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 6 del 18/01/2013 Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008;
- VISTO** il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 32 della L.R. 15/05/2013 n. 9 con il quale è stato soppresso il consiglio regionale delle miniere;
- VISTO** il D.D.G. n. 728 del 13/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito l'incarico di dirigente del Servizio 8 "Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia" (URIG), con decorrenza: 16 giugno 2022, al dott. Francesco Battaglia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione D.P.Reg. n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022, l'On. Giovanni Di Mauro è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Deliberazione n. 81 del 10/02/2023 con la quale la Giunta Regionale ha conferito all'Ing. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente generale *ad interim* del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica;

- VISTO** il D.P.Reg. n. 440 del 13/02/2023 ed il successivo D.P. Reg. 470 del 14/02/2023, di rettifica, con il quale il Presidente della Regione ha conferito l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’ing. Maurizio Costa;
- VISTO** il D.D.G. n. 2240 del 21/12/2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha, fra l'altro, istituito il Capitolo 7961 Capo 16 - Dipartimento Regionale dell'Energia e relativi codici tariffa;
- VISTA** la nota n. 4572 del 01/03/2022 dell'Assessorato Regionale dell 'Economia – Dipartimento Regionale Finanze e Credito - Servizio 2;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42- e s.m.i.
- VISTA** la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023 “Legge di stabilità regionale 2023-2025”;
- VISTA** la L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025”;
- VISTO** il D.A. Industria 159 del 27/02/1989, con il quale è stata accordata alla Snam S.p.A. la concessione di trasporto “Collegamento centrale gas Bronte-San Nicola al metanodotto Algerino”;
- VISTO** il D.A. n. 480 del 20/05/1993, con il quale la concessione di che trattasi è stata prorogata per ulteriori dieci anni con scadenza 02/03/2013;
- VISTO** il D.R.S. n. 500/srv.II/58 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Leg. 23/05/2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale” e in particolare dall’art.21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra le attività della filiera del gas naturale, la concessione per la costruzione e l’esercizio del metanodotto “Collegamento centrale gas Bronte – San Nicola al metanodotto Algerino” viene volturata a Snam Rete Gas S.p.A. che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l’attività di trasporto e il dispacciamento del gas naturale;
- VISTO** il D.A. n. 59 del 18/02/2014, con il quale la concessione in parola è stata prorogata per ulteriori cinque anni con scadenza 02/03/2018;
- VISTO** il D.A. n. 676 del 09/08/2017 con il quale veniva autorizzata la proroga della concessione di trasporto fino al 02/03/2023;
- VISTA** la sentenza n. 44/2022, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso in appello n. 579/2018 (Cont. 3259/2014), proposto da Snam Rete Gas S.p.A., e per l’effetto, in riforma della sentenza (n. 829/2018) impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il decreto n. 59 del 18/02/2014 di concessione di vettoriamento del gas naturale denominato “Collegamento centrale Bronte –San Nicola al metanodotto Algerino”, nella parte riguardante il canone annuo con la motivazione, di seguito riportata:
“...- il decreto n. 59 del 2014 (Collegamento centrale gas Bronte-San Nicola al metanodotto algerino) con il quale l’Amministrazione regionale, prorogando la durata della concessione del metanodotto, ha disposto, a carico dell’appellante, la corresponsione del canone di cui all’art. 34 comma 5 della l.r. n. 14 del 2000 per tutto il gas trasportato (“ogni m³ di gas trasportato”) è, per come formulato, illegittimo in relazione a detta ultima previsione, in quanto non può applicarsi, per i motivi appena sopra illustrati, il comma 5 dell’art. 34 della l.r. n. 14 del 2000 se non limitatamente a una parte del gas trasportato...”;
- VISTA** la sentenza n. 2483/2022, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso numero di registro generale 3057 del 2017, proposto da Snam Rete Gas S.p.A., per l’annullamento del D.A. n. 676 del 09/08/2017, e, per l’effetto, ha annullato il decreto impugnato nei limiti della motivazione, di seguito riportata:

“...il decreto con il quale l’Amministrazione regionale, prorogando la durata della concessione del metanodotto, ha disposto, a carico della ricorrente, la corresponsione del canone di cui all’art. 34 comma 5 della l.r. n. 14 del 2000 per tutto il gas trasportato («ogni m³ di gas trasportato») è, per come formulato, illegittimo in relazione a detta ultima previsione, in quanto non può applicarsi, per i motivi appena sopra illustrati, il comma 5 dell’art. 34 della l.r. n. 14 del 2000 se non limitatamente a una parte del gas trasportato...”;

VISTA la lettera Prot. DISIC/216/AUG del 24/03/2022, assunta al protocollo dipartimentale al n. 10924 del 30/03/2022, con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto limitatamente al tratto del gasdotto rientrante nella fattispecie di cui al comma 1 dell’art.34 L.R. 14/2000 tralasciando la restante parte, richiamando quanto statuito dal CGARS con sentenza n. 44/2022;

VISTA l’istanza prot. DISIC/237/AUG del 25/03/2022, assunta al protocollo dipartimentale n. 10943 del 30/03/2022, con la quale la Snam Rete Gas S.p.A., ha richiesto:

- la proroga della concessione di vettoriamento limitatamente al tratto di condotta regionale che, staccandosi dal metanodotto denominato “Collegamento centrale gas Bronte – San Nicola al metanodotto algerino”, lo collega con la rete di distribuzione di Bronte, mediante il gasdotto “All. Comune di Bronte” DN 150 (6”), avente scadenza il 02/03/2023;
- la ridenominazione della concessione di cui all’oggetto in “All. Comune di Bronte” al fine di identificarla con il metanodotto che resta in regime concessorio;

VISTO il rapporto dell’Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, con il quale, tenuto conto di quanto statuito con le sentenze del CGA e del TAR, si esprime parere favorevole:

- al rilascio della proroga per anni cinque, del tratto di metanodotto rappresentato nella planimetria catastale allegata alla nota Prot. DISIC/216/AUG del 24/03/2022, assunta al protocollo dipartimentale al n. 10924 del 30/03/2022, in aderenza al disposto del primo comma dell’art. 34 L.R. 14/2000, circa l’applicazione delle norme relative alle concessioni minerarie, e quindi del terzo comma dell’art. 27 L.R. 14/2000, in merito alla durata delle stesse;
- alla ridenominazione della concessione, in argomento, in “All. Comune di Bronte”;

VISTO il protocollo d’intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 17/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell’Energia;

CONSIDERATO che in data 02/08/2022 è stata formulata alla Si.Ce.Ant. (Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia) la richiesta di informazioni (Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0268174_20220802)

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini previsti senza esito dalla consultazione della Si.Ce.Ant. e, pertanto, il provvedimento autorizzatorio deve essere adottato, salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni che rilevino cause interdittive e tentativi di infiltrazione mafiosa;

RITENUTO di dover accogliere l’istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto oggi denominato “All. Comune di Bronte” corrispondente a quello rappresentato nella planimetria catastale, allegata al presente decreto, sino al 02/03/2028;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, la concessione metanodotto “Collegamento centrale gas Bronte – San Nicola al metanodotto Algerino” è ridenominata in concessione metanodotto “All. Comune di Bronte”, esteso m.

1511,74 e corrispondente a quello rappresentato nella planimetria catastale, allegata al presente decreto.

- Art. 2)** È accordata alla Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese P.I. 10238291008 - REA Milano 1964271, ai sensi del comma 1 dell'art.34 della L.R. 03 luglio 2000 n. 14, la proroga quinquennale, senza soluzione di continuità, della concessione del metanodotto denominato “All. Comune di Bronte” con scadenza al 02/03/2028.
- Art. 3)** Il concessionario Snam Rete Gas S.p.A. è obbligato
- al pagamento del canone annuo di Euro 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione ed il relativo importo affluirà, per l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo 2612 (codice SIOPE E.3.01.03.01.002), titolo 1 rubrica 3 capo 16 delle entrate del bilancio della Regione Siciliana, e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di ciascun esercizio finanziario;
 - a proseguire l'attività della concessione attenendosi alle disposizioni che disciplinano la materia del trasporto del gas ed alle prescrizioni dell'URIG e delle Autorità competenti;
 - a registrare a propria cura e spese il presente decreto presso i competenti Uffici finanziari, da comprovare mediante restituzione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- Art. 4)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto, neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U.
- Art. 5)** La validità del presente decreto è subordinata al pagamento della tassa di Concessione Governativa Regionale di cui all'art. 6 della L.R. 24/08/1993, n. 24 e s.m.i., pari ad Euro 568,10, da effettuarsi tramite il Portale PagoPA accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>.
- Art. 6)** Con il presente articolo si accerta la superiore somma, pari ad € 568,10, per l'esercizio 2023, sul Capitolo 7961 Capo 16 Codice tariffa 0617, quale tassa di concessione governativa regionale di cui all'art. 6 della L.R. 24/1993.
- Art. 7)** Il presente decreto previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Energia, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 L.R. 10/1999 e circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 23/1999, nonché pubblicato sulla G.U.R.S.
- Art. 8)** La Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare a propria cura e spese, il presente decreto presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante restituzione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi tributari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- Art. 9)** Di dare atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011, ossia qualora, successivamente al rilascio, siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto e fatti salvi i casi di cui al comma 3 del suddetto art. 94.
- Art. 10)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii.,


entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li _____

Il Dirigente del Servizio 8
(Dott. Geol. Francesco Battaglia)

Il Dirigente Generale ad interim
(Ing. Maurizio Costa)

L'ASSESSORE
Di Mauro



SISTEMA PPC LN 03044;
PUNTI DI MISURA COLLAUDATI SU RETE ESISTENTE= N 4105065/PM 1.4 E 4105065/PM 1.5;

Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
4	15/05/2017	COME COSTRUITO	A. GE.CO.S.	T.P.I.D.L.	T.P.I.D.L.
3	22/12/2016	COME COSTRUITO ISOLA MECCANICI	A. FAZIO	M. BONASSISA	M. BONASSISA
2	06/04/2016	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	D. CIMADORO	G. BRIA	V. FORLIVESI G. GIOVANNINI V. FORLIVESI G. GIOVANNINI
1	13/11/2015	REVISIONE PER APPALTO CON INSETE NOTE PE	DE MARIA	G. BRIA	G. GIOVANNINI G. GIOVANNINI
0	12/06/2015	EMISSIONE PER APPALTO	DE MARIA	G. BRIA	G. GIOVANNINI G. GIOVANNINI

Proprietario	Progettista	Appaltatore	COMMESSA	COD. TECNICO
SNAM RETE GAS	Technip	AGECOS	NR/10073	

Metanodotto: NUOVO ALLACCIAMENTO AL COMUNE DI BRONTE		DIS. N.	PL-11E-100
		REVISIONE	4
		FG	1 di 1
PLANIMETRIA CATASTALE		SCALA	1:2000

FUNZIONI DEL "PUNTO"
RIFERIMENTO A DISEGNI E PARTICOLARI
CONFINI AMMINISTRATIVI

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 1511,74 m.

CONFINI AMMINISTRATIVI

